

PONTIFICIA COMMISSIO
CODICI IURIS CANONICI
RECOGNOSCENDO

COMMUNICATIONES

VOL. XII - N. 1

1980

COMMUNICATIONES

PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS
CANONICI RECOGNOSCENDO

PIAZZA PIO XII, 10 - 00193 ROMA

NUM. 1

IUNIO 1980

EX ACTIS IOANNIS PAULI PP. II

Allocutiones

- I. Ad Victores XXII Certaminis Vaticani et ad Moderatores et Socios Operis Fundati « Latinitas » 3
- II. Ad Praelatos Auditores Sacrae Romanae Rotae ineunte anno iudiciali 6
- III. Ad Unionem Iuristarum Catholicorum Italiae 12
- IV. Ad participes VII Cursus Renovationis Canonicae a Pont. Universitate Gregoriana promoti 15

EX ACTIS SANCTAE SEDIS

Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal

- Decisio diei 26 aprilis 1980 (Null. matr.: restitutionis in integrum) 18

Pontificia Commissio Decretis Concilii Vaticani II interpretandis

- Responsa ad proposita dubia 23

ACTA COMMISSIONIS

Opera Consultorum in recognoscendis schematibus canonum

- I. Coetus specialis « De Lege Ecclesiae Fundamentali » 25
- II. Coetus studiorum « De Populo Dei » 48
- III. Coetus studiorum « De Institutis vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum » 130
- IV. Coetus studiorum de Processibus: « De iudicio criminali » 188

- NOTITIAE 200

II II SESSIONE

Dal 19 al 23 novembre 1979 ha avuto luogo, nella sede di questa Pontificia Commissione, la 2ª sessione del Gruppo di studio costituito per l'esame delle osservazioni trasmesse dagli organismi consultivi circa lo schema « De Populo Dei ».

Seduta del 19 novembre 1979

Mons. Segretario saluta e ringrazia i convenuti, poi dà la parola al Relatore, che continua l'esposizione dei canoni e le relative osservazioni e proposte.

Can. 40

Ecco il testo del canone:

« § 1. Integrum est christifidelibus privata inter se conventione inita, consociationes constituere ad pietatem excolendam vel ad apostolatus opera exsequenda aliosve fines spirituales de quibus in can. 39, § 1 persequendos, salvo tamen can. 41, § 1.

§ 2. Consociationes quas libera pactione inter se inita christifideles, ad fines spirituales constituunt, etiamsi ab auctoritate ecclesiastica laudentur vel commendentur, consociationes privatae vocantur.

§ 3. Nulla consociatio nomen « catholica » sibi assumat nisi de consensu auctoritatis ecclesiasticae competentis, ad normam can. 53 ».

§ 1

Il secondo Consultore propone di dire: « religiosos » a posto di « spirituales » secondo le osservazioni fatte da una Conferenza Episcopale perché la parola « spirituales » si oppone a « temporales », mentre la parola « religiosos » comprende sia « spirituales » che « temporales ». Concordano il primo e il sesto Consultore.

Mons. Segretario propone di abbreviare la formula in questo modo:
« Integrum est christifidelibus, privata inter se conventione inita,

consociationes constituere ad fines de quibus in can. 39 § 1 persecuendos, salvo tamen can. 41 § 1 ».

Sono tutti d'accordo.

§ 2

Mons. Segretario e il Relatore propongono il testo così emendato:
« Huiusmodi consociationes, etiamsi ab auctoritate ecclesiastica laudentur vel commendentur, consociationes privatae vocantur ».

Accettano tutti questo testo.

§ 3

Piace a tutti così com'è, anche se in una osservazione si chiede di dire « christiana » invece di « catholica ».

Can. 41

Il testo suona così:

« § 1. Unius auctoritatis ecclesiasticae competentis est erigere christifidelium consociationes quae sibi proponunt declarationem doctrinae christianae eiusve traditionem nomine Ecclesiae aut cultus publici ordinationem, quaeve alios intendunt fines spirituales quorum persecutio natura sua eidem auctoritati ecclesiasticae reservatur.

§ 2. Auctoritas ecclesiastica competens, si id expedire iudicaverit, christifidelium consociationes quoque erigere potest ad alios fines spirituales directe vel indirecte prosequendos, quorum procurationi privatorum inceptis non satis provisum sit.

§ 3. Christifidelium consociationes quae a competenti auctoritate ecclesiastica eriguntur consociationes publicae vocantur ».

Non viene accolta l'osservazione generale, secondo la quale si dovrebbe distinguere tra associazioni pubbliche, private e private di pubblica utilità, perché non si vede il motivo di canonizzare una distinzione vigente solo in alcuni ordinamenti civili.

§ 1

Mons. Segretario non gradisce che nel § si definisca con due soli esempi « declarationem doctrinae christianae » e « cultus publici ordinationem » i fini di una associazione riservati « natura sua » alla Gerarchia. Le stesse espressioni poi « declarationem doctrinae christianae » e « cultus publici ordinationem » possono dar luogo ad equivoci

giacché esprimono funzioni che sono esclusive del Magistero e della autorità ecclesiastica e male si addicono ad una associazione.

Il sesto Consultore pensa che l'espressione « natura sua » non è chiara.

Il secondo Consultore preferisce il testo come è, perché i due esempi particolari servono ad interpretare meglio le parole « natura sua ».

Mons. Segretario propone di dire « propositio doctrinae christianae » al posto di « declaratio » secondo l'orientamento e l'espressione che si trova anche nel Decr. « Apostolicam actuositatem », e « incrementum cultus publici » come nel CIC, invece di « ordinatio cultus publici ».

Il secondo Consultore dichiara che i due esempi, che per sé sono atti specifici dell'autorità ecclesiastica, sono qui riportati come atti eseguiti a nome dell'autorità, per questo viene posta l'espressione « nomine Ecclesiae » che limita l'ambito in cui le due attività vengono svolte. Le Associazioni quando dichiarano la dottrina lo fanno a nome della Chiesa: infatti, qui interessa distinguere tra le Associazioni che « nomine Ecclesiae agunt » e quelle che « agunt nomine proprio ».

Il primo Consultore vede nella parola « ordinatio » un pericolo perché le Associazioni potrebbero arbitrariamente introdurre modifiche nel culto.

Il Relatore propone il testo così emendato:

« § 1. Unius auctoritatis ecclesiasticae competentis est erigere christifidelium consociationes quae sibi proponunt doctrinae christianae nomine Ecclesiae traditionem aut cultus publici incrementum, quaeve alios intendunt fines quorum persecutio natura sua eidem auctoritati ecclesiasticae reservatur ».

L'emendamento piace a tutti.

I §§ 2 e 3 piacciono a tutti così come sono.

Art. II

NORMAE COMMUNES OMNIBUS CONSOCIATIONIBUS

Can. 42

Ecco il testo del canone:

« Christifidelium consociationes clericales dicuntur quae sub moderamine sunt clericorum, exercitium ordinis sacri assumunt atque ut tales a competenti auctoritate agnoscuntur; secus laicales sunt ».

Mons. Segretario accetta il canone così com'è, perché comprende i tre elementi essenziali ad una associazione clericale e cioè:

- 1) L'esercizio dell'Ordine sacro.
- 2) I Superiori sono chierici.
- 3) Riconoscimento da parte dell'autorità competente. Non piace invece che, come viene suggerito da alcuni, si dica « fines clericis proprios, ex. gr. traditio doctrinae christianae ».

Il Cardinale Presidente fa notare che trattandosi di un canone descrittivo, potrebbe essere incluso tra i canoni introduttivi.

Il secondo Consultore pensa che lo scopo della norma è definire i fini che una associazione si prefigge e il riconoscimento da parte della Autorità competente. Non ha importanza parlare di funzioni. Una associazione è clericale perché si prefigge fini propri ai chierici e come tale è riconosciuta dall'Autorità, perciò si dica « fines clericis proprios ».

Mons. Segretario non condivide la proposta. È da tener presente, infatti, che non necessariamente tutti i fini di una associazione clericale sono riservati ai chierici: per es., l'educazione dei giovani, gestire una emittente radiofonica, ecc. La formula « fines clericis proprios » diventerebbe troppo restrittiva.

Concordano il Relatore ed altri.

Il sesto Consultore dichiara: 1) una associazione « qua talis » non può assumersi l'*exercitium ordinis* perché questo compete ai singoli membri; 2) è bene parlare qui solamente delle associazioni clericali e sopprimere l'espressione « secus laicales sunt ». Infatti le altre associazioni non tutte possono dirsi laicali, poiché questo implicherebbe che i chierici non possono essere membri delle stesse.

Mons. Segretario rende noto che nel Gruppo di studio dei Religiosi è stata codificata la seguente divisione:

(clericali,
Associazioni < laicali,
(né laicali né clericali.

Concordano tutti perché il testo rimanga come è con la soppressione della frase « secus laicales sunt ».

Il Relatore suggerisce di accettare la proposta di una Conferenza Episcopale di fare un canone per i Terzi Ordini. I rappresentanti di queste associazioni — che avevano fatto la stessa richiesta — suggeriscono di dire:

« Christifideles sive clerici sive laici, qui secundum determinatam spiritualitatem vivere exoptant, iure gaudent sese consociandi ita ut

communicent cum sodalibus Instituti vitae consecratae qui eandem spiritualitatem habent, ad normam statutorum quae ipsi sunt propria et ab auctoritate legitime approbata sunt ».

Mons. Segretario nota che il testo proposto ripete concetti già espressi in altri canoni. Sembra perciò preferibile la redazione suggerita dalla predetta CE:

« Tertii Ordines dicuntur consociationes vi privilegii apostolici erectae, quae in saeculo sub moderamine alicuius Instituti vitae consecratae, eiusdem charismatis participes, vitam apostolicam ducunt et ad perfectionem christianam secundum eiusdem spiritualitatem contendunt ».

Si dubita però sulle espressioni « vi privilegii apostolici » e « sub moderamine », perché oggi si ha piuttosto una unione con una certa autonomia. Ciò atteso, viene proposto da Mons. Segretario il seguente testo del nuovo can. 42 bis che è accettato da tutti:

Can. 42 bis: « Tertii Ordines dicuntur consociationes quarum sodales, in saeculo, charisma alicuius Instituti religiosi participantes, sub superiore eiusdem Instituti moderamine, vitam apostolicam ducunt et ad perfectionem christianam contendunt ».

Can. 43

Ecco il testo:

« § 1. Omnes christifidelium consociationes, sive publicae sive privatae, quocumque titulo seu nomine vocentur, sua habeant statuta, quibus definiuntur consociationis finis seu obiectum sociale, sedes, regimen et conditiones ad partem in iisdem habendam requisitae, quibusque determinantur, attentis quidem temporis et loci necessitate vel utilitate, agendi rationes.

§ 2. Titulum seu nomen sibi eligant, temporis et loci usibus accommodatum, maxime ab ipso spirituali fine quem intendunt selectum ».

Concordano tutti che il testo resti così com'è, con la soppressione della parola « spirituali » nel § 2.

Can. 44

Il testo del canone è il seguente:

« § 1. Omnes christifidelium consociationes subsunt vigilantiae auctoritatis ecclesiasticae ad normam § 2 competentis, cuius est curare ut in iisdem integritas fidei ac morum servetur, et advigilare ne in disciplinam ecclesiasticam abusus irrepant, cuique itaque ad normam iuris et statutorum easdem invisendi officium competit et ius; subsunt etiam

eiusdem auctoritatis regimini secundum praescripta canonum qui sequuntur.

§ 2. Vigilantiae et regimini unius Sanctae Sedis subsunt consociationes de iure universales atque consociationum foederationes universales; Episcoporum Conferentiarum in quarum territorio existunt, consociationes internationales quae de iure ad certas regiones ecclesiasticas limitantur; Episcoporum Conferentiae regionis, consociationes regionales; loci Ordinario, consociationes dioecesanae necnon, iuxta statuta uniuscuiusque consociationis, sectiones dioecesanae consociationum universalium, internationalium, regionalium vel interdioecesanarum.

§ 3. Consociationes quae ad normam can. 53, § 1 erectae sunt a Sancta Sede vel quae vi privilegii apostolici ab Instituto vitae consecratae exempto constitutae sunt, Ordinario loci non competit visitare quod attinet ad ea quae internam consociationis disciplinam spectant ».

Il testo del § 1 viene approvato così com'è con la sola soppressione delle parole « ad normam § 2 ».

Il sesto Consultore propone che nel § 1 vengano soppresse le parole « et statutorum » perché potrebbero limitare il diritto di vigilanza che i Vescovi hanno sulle associazioni diocesane. Infatti uno statuto può prevedere pericolose limitazioni alla vigilanza del Vescovo.

La proposta viene accettata.

§ 2

Mons. Segretario è dell'avviso di limitare la facoltà di erigere, vigilare e governare concessa alle Conferenze Episcopali. Crea una inutile burocrazia e va contro la natura stessa delle Conferenze Episcopali che sono organi di consultazione pastorale, non di governo. È esclusivo compito del Vescovo vigilare sulle associazioni site nel suo territorio, perché a lui compete la generale facoltà di vigilare sulla integrità di fede e di costumi nella propria diocesi. È pertanto opportuno limitare le competenze delle Conferenze Episcopali alla potestà legislativa per certi casi e all'eventuale approvazione di statuti, ecc.

Il Relatore è invece favorevole alle norme espresse nel can. 44 e al potere concesso alle Conferenze Episcopali di vigilanza e di governo sulle associazioni che si estendono in territori più vasti della diocesi e interessano regioni e nazioni e spesso anche più nazioni, come ad es. la « Caritas internationalis », ecc. Propone di sopprimere la parola « regimini » e di trattare nel § solamente della vigilanza.

Il secondo Consultore dichiara che l'Ordinario è il solo competente per vigilare su qualsiasi associazione che non solo è nata ma svolge attività nella sua diocesi. Propone pertanto che nel § 2 si inizi col parlare come punto di partenza della vigilanza da parte dell'Ordinario. Per quelle associazioni poi che superano i confini della diocesi, la vigilanza dipende dal Metropolita e dalle Conferenze Episcopali regionali e provinciali.

Il sesto Consultore propone una nuova formulazione del can. 44 con due §§. Nel primo si parla di vigilanza, che è un atto amministrativo esclusivo del Vescovo, nel secondo di governo sulle associazioni. Il testo proposto è il seguente:

« § 1. Omnes christifidelium consociationes, etiam de characterе supra-dioecetano, in suo territorio existentes aut activitatem peragentes subsunt vigilantiae loci Ordinarii, cuius est curare, ut in iisdem integritas fidei ac morum servetur, et advigilare, ne in disciplinam ecclesiasticam abusus irrepant, cuique ad normam iuris eadem invisendi officium competit et eius.

§ 2. Consociationes publicae subsunt regimini earum auctoritatum, quarum nomine qua tales erectae sunt. Ideo, si loci Ordinarius in munere suo vigilantiae perfungendo abusus constare videt, de iis auctoritatem, cuius regimini subest consociatio, certiore faciat, ut abusum dirimat. Ceterae consociationes in suo territorio subsunt regimini Ordinarii loci, qui abusum dirimet ».

Il terzo Consultore non gradisce la divisione tra governo e vigilanza perché questa è inclusa nel governo. Secondo lui il Vescovo deve vigilare su tutte le associazioni che operano nell'ambito della sua diocesi e deve governare su quelle erette nella propria diocesi. La Santa Sede deve vigilare e governare su tutte.

Mons. Segretario pensa che nel § 2 sia sufficiente parlare della vigilanza che compete all'Ordinario. È l'Ordinario che attua nel suo territorio concretamente la vigilanza a nome della S. Sede. Non varrebbe niente la vigilanza della S. Sede se non fosse attuata concretamente dal Vescovo nella propria diocesi. In questo concorda il secondo Consultore.

Il Relatore propone il testo del § 2 così emendato:

« Vigilantiae S. Sedis subsunt consociationes cuiuslibet generis; vigilantiae Ordinarii loci insuper subsunt consociationes dioecetanae necnon aliae consociationes quatenus in dioecesi operam exercent ».

Mons. Segretario non vede la necessità dell'ultima espressione

« quatenus ... », mentre il secondo Consultore la considera valida, perché ci sono associazioni che pur non avendo una sezione diocesana, svolgono attività nell'ambito della diocesi.

Sono messe ai voti la formula proposta dal Relatore e quella proposta dal sesto Consultore.

Tutti concordano con il nuovo testo proposto dal Relatore.

§ 3

Mons. Segretario ne propone la soppressione, perché qui si rispolvera l'istituto dell'esenzione in modo contrario anche allo spirito del Concilio e poi questo § verrebbe, in qualche modo, a limitare i due §§ precedenti, giacché tutte le associazioni godono di autonomia in ciò che si riferisce alla disciplina interna.

Concordano il secondo Consultore e altri.

Il Relatore è contrario alla soppressione del paragrafo. La norma infatti serve a distinguere le associazioni erette dalla S. Sede dalle altre associazioni.

Tutti concordano con la soppressione del § 3, eccetto il Relatore.

Seduta del 20 novembre 1979

Can. 45

Ecco il testo:

« Ut quis consociationis iuribus atque privilegiis, indulgentiis aliisque gratiis spiritualibus eidem consociationi concessis fruatur, necesse est et sufficit ut secundum iuris praescripta et propria consociationis statuta sit in eadem valide receptus et non ab eadem legitime dimissus ».

Il canone piace a tutti con il seguente emendamento proposto dal Relatore: « ...statuta, in eadem valide receptus *sit* et ... ».

Can. 46

Testo del canone:

« § 1. Membrorum receptio fiat ad normam iuris ac statutorum uniuscuiusque consociationis.

§ 2. Eadem persona adscribi potest pluribus consociationibus.

§ 3. Non-catholici adscribi possunt christifidelium consociationibus, nisi iudicio auctoritatis de qua in can. 44, § 2 id fieri non possit sine

detrimento actionis consociationi propriae aut exinde oriatur periculum ne catholicorum fides in discrimen vocetur ».

I §§ 1 e 2 piacciono a tutti come sono.

§ 3

Mons. Segretario sottolineando una osservazione al canone fatta da un Dicastero della Curia, dichiara che sembra poco ragionevole che non-cattolici possano diventare membri a tutti gli effetti di associazioni cattoliche: al massimo possono essere membri invitati o ospiti (come vuole una Conferenza Episcopale) senza facoltà deliberativa. Propone di sopprimere il § e di lasciare che la norma sia definita nei singoli statuti delle associazioni.

Il primo Consultore sottolinea la validità della proposta di un'altra Conferenza Episcopale: « integrum est consociationibus adscribere non-catholicos qui ad fines ipsarum prosequendos collaborare possunt et volunt ».

Il secondo Consultore concorda sostanzialmente con il Segretario e pensa che la proposta della seconda Conferenza Episcopale possa essere pericolosa perché spesso elementi non cattolici si inseriscono nelle associazioni cattoliche, specialmente in quelle studentesche, per prendere il potere o per disgregarle. Pertanto i non-cattolici possono entrare solo come ospiti.

Si prospettano tre possibilità: *a)* sopprimere il paragrafo; *b)* dire « adscribi nequeunt non catholici, nisi id fieri possit sine detrimento ... »; *c)* dire che possono essere ammessi come invitati, ospiti, ecc.

Il secondo Consultore preferisce la terza possibilità, visti i pericoli che possono darsi se i non-cattolici hanno voce attiva e passiva, ecc.

Il primo e il terzo Consultore stanno per la seconda possibilità. Condivide quest'opinione Mons. Segretario, che propone di introdurre una distinzione: non possono essere ammessi nelle associazioni pubbliche; sì, invece, in quelle private, se da ciò non seguirà pericolo, ecc. Propone il seguente testo:

« Non-catholici christifidelium consociationibus publicis adscribi non possunt; consociationibus vero privatis ne adscribantur nisi iudicio auctoritatis competentis id fieri possit sine detrimento actionis associationis propriae et nullum oriatur periculum ».

Il testo così emendato piace a tutti.

Viene poi proposto ed accettato di inserire come § 4 il can. 52 così emendato:

« § 4. Sodales Institutorum vitae consecratae christifidelium consociationibus possunt de consensu sui Superioris nomen dare ».

Il Relatore fa notare la proposta di una Conferenza Episcopale di aggiungere un § per coloro che sono afflitti da censura.

Il sesto Consultore pensa che sia opportuno dire qualcosa specie per quanto concerne le associazioni pubbliche.

Mons. Segretario fa notare che di censura si parla già nel can. 59.

Pertanto tutti, eccetto il secondo Consultore, sono contrari ad aggiungere un § sulla censura.

Can. 47

Testo del canone:

« Nemo legitime adscriptus a consociatione dimittatur, nisi iusta de causa ad normam iuris et statutorum ».

Piace a tutti così com'è.

Can. 48

Testo del canone:

« Consociationibus legitime constitutis ius est, ad normam iuris et statutorum, edendi particulares normas ipsam consociationem respicientes, celebrandi comitia, eligendi Moderatores, officiales et ministros atque bonorum administratores ».

Il testo piace così com'è, con le seguenti emendazioni che si fanno tenendo conto delle osservazioni pervenute: « peculiare » al posto di « particolare » e « designandi » al posto di « eligendi ».

Can. 49

Testo del canone:

« § 1. Omnis consociatio quae ad normam can. 71 persona iuridica donatur, subiectum est capax obligationum et iurium quae eius naturae personae iuridicae congruunt, atque bona possidere et acquirere potest ad fines consociationis directe vel indirecte persequendos.

§ 2. Consociatio privata quae persona iuridica non donatur, quae talis subiectum esse non potest obligationum et iurium; christifideles tamen in ea consociati coniunctim obligationes contrahere atque uti compossessores iura et bona possidere et acquirere possunt; quae iura et obligationes per mandatarium seu procuratorem exercere valent ».

§ 1

Mons. Segretario e il secondo Consultore propongono di sopprimere il paragrafo perché già nel paragrafo che riguarda le persone giuridiche si parla della capacità di diritti e doveri: è infatti un principio generale.

Il Relatore è contrario alla soppressione, perché qui si specifica che la persona giuridica « bona possidere etc., ad fines consociationis ... persequendos ». Si dovrebbe conservare questa affermazione qui o dove si parla delle persone giuridiche.

Concordano tutti sulla seconda parte della proposta del Relatore. Pertanto il § 1 viene soppresso.

§ 3

Il testo piace a tutti con i seguenti emendamenti proposti dagli organismi di consultazione:

- 1) « constituitur » al posto di « donatur »;
- 2) nella terza riga aggiungere dopo « uti » « condomini et ... »;
- 3) nella quarta riga dire prima « acquirere » e poi « possidere ».

Can. 50

« § 1. Potest christifidelium consociatio oblationes recipere ad fines consociationis persequendos, et recepta erogare ad ipsius consociationis usus, salva semper offerentium voluntate.

§ 2. Nulli consociationi licet eleemosynas colligere, nisi id aut statuta permittant aut necessitas postulet, et consensus accedat Ordinariorum locorum in quibus consociatio eleemosynas colligere intendat, atque servetur forma ab iisdem praescripta ».

Il Relatore non vede la necessità di aggiungere altri canoni come propone una Conferenza Episcopale.

Il sesto Consultore spiega che la proposta di detta CE tende ad unificare queste norme con quelle espresse nei cann. 531 e 532 del capitolo dei laici.

Il Relatore propone di sospendere l'analisi del canone — che ha relazione anche con la sistematica del Codice — e di rimandarla a quando si tratterà del capitolo dei laici.

Tutti concordano.

Can. 51

Il testo del canone:

« Sodales Institutorum vitae consecratae qui consociationibus vi privilegii apostolici erectis praesunt, curent ut eadem consociationes operibus apostolatus in dioecesi existentibus adiutorium praebeant, cooperantes praesertim, sub directione Episcopi dioecesanii, cum consociationibus quae ad apostolatam in dioecesi exercendum ordinantur ».

Mons. Segretario d'accordo con il Relatore, accetta l'osservazione di un Organo Consultivo per cui non sembra giusto limitare i casi alle associazioni erette « vi privilegii apostolici » e propone di aggiungere dopo « consociationibus » (1^a riga) « suo instituto aliquo modo unitis »; propone anche di aggiungere, dopo « praesunt », « aut assistant ».

Questi emendamenti vengono approvati da tutti.

Mons. Segretario propone all'attenzione dei Consultori l'uniformità del linguaggio nei vari canoni per quanto riguarda il Vescovo diocesano e l'Ordinario del luogo anche se concorda con il Relatore che in questo canone va bene l'espressione « Episcopi dioecesanii » perché la direzione compete al Vescovo.

Can. 52

Il can. 52 è diventato § 4 del can. 46.

Seduta del 21 novembre 1979

Art. III

DE CHRISTIFIDELIUM CONSOCIATIONIBUS PUBLICIS

Can. 53

Testo del canone:

« § 1. Auctoritas competens ad erigendas christifidelium consociationes publicas de iure universales atque consociationes internationales, est Sancta Sedes; ad erigendas consociationes publicas regionales et confederationes consociationum publicarum regionales est Episcoporum Conferentia regionis aut districtus regionalis, pro suo cuiusque terri-

torio; ad erigendas consociationes dioecesanarum est, pro suo cuiusque territorio, Episcopus dioecesanus atque qui eidem iure aequiparantur, non vero Administrator dioecesanus, neque Vicarius generalis aut Vicarius episcopalis sine speciali mandato, iis tamen consociationibus exceptis, quarum erigendarum ius apostolico ex privilegio aliis reservatum est.

§ 2. Licet privilegium concessum probetur, semper tamen, nisi aliud in ipso privilegio cautum sit, ad validam erectionem consociationis aut sectionis consociationis, in dioecesi, requiritur consensus Episcopi dioecesani scripto datus; consensus tamen ab Episcopo dioecesano praestitus pro erectione domus Instituti vitae consecratae etiam valet ad erigendam in eadem domo vel ecclesia ei adnexa, consociationem quae illius Instituti sit propria.

§ 3. Nulla sectio consociationis universalis vel regionalis in aliqua dioecesi erigi potest, nisi accedat consensus Episcopi dioecesani scripto datus ».

§ 1

In questo § si ripropone il problema della potestà da concedere alle Conferenze Episcopali.

Mons. Segretario è del parere che l'erezione, essendo un atto amministrativo, compete essenzialmente al Vescovo locale dove l'associazione viene inizialmente eretta. Inoltre le Conferenze Episcopali hanno già in certi casi potestà legislativa e giudiziale: non venga loro attribuita anche quella amministrativa.

Il Relatore: Bisogna distinguere il diritto alla vigilanza da quello che riguarda l'erezione di una associazione. La vigilanza compete al Vescovo locale, ma l'erezione può competere anche alle Conferenze Episcopali qualora le associazioni venissero da essa stessa promosse o sorgessero non in una diocesi, ma in una nazione ed in un insieme di nazioni. Tali associazioni avrebbero un carattere nazionale fin dall'inizio.

Il terzo Consultore rifacendosi al caso dei Tribunali regionali, dichiara che se per l'erezione di una associazione regionale venisse richiesto che fosse decisa dalla Conferenza Episcopale all'unanimità, il Vescovo diocesano rimarrebbe competente per la sua diocesi e nel tempo stesso sarebbe competente come membro della Conferenza Episcopale.

Il secondo Consultore fa notare che il principio dell'unanimità porterebbe alla paralisi della C. E. Basterebbe infatti un solo voto contrario per bloccare qualsiasi decisione. Concorde con il Segretario che

oggi sia pericoloso dare troppa autorità alla C. E., perché nell'ambito della C. E. sta assumendo eccessiva autorità il Segretariato che è l'organo esecutivo della C. E. Si lamentano, da più parti, abusi e eccessiva burocrazia nei Segretariati delle C. E. D'altra parte è convinto che una certa competenza bisogna lasciarla alla C. E. per quanto riguarda le associazioni erette fin dall'inizio come regionali, nazionali e internazionali.

Il Relatore propone di aggiungere dopo « *publicas regionales* » (3^a riga) le parole: « *quae scilicet in ipsa erectione destinantur ad actionem in tota regione vel districtu regionali exercendam ...* ».

La proposta del Relatore piace a tutti.

Mons. Segretario propone di non far menzione del Vicario Generale. Infatti il mandato speciale si ha per delega del Vescovo diocesano, pertanto basta parlare solamente del Vescovo diocesano.

Il secondo Consultore fa notare però che il mandato speciale può essere accettato solamente in quei casi in cui è previsto.

Mons. Segretario dichiara che il Vescovo può sempre delegare al Vicario Generale e chiede che i Consultori votino se debbano o meno rimanere le parole che si riferiscono al Vicario Generale ed al Vicario Episcopale.

Tutti sono concordi per la soppressione, eccetto il Relatore.

Piace anche che si sopprima « *atque qui eidem iure aequiparantur* », perché è ovvio.

Il secondo Consultore pensa che debbano essere soppresse anche le parole « *iis tamen consociationibus exceptis ... reservatum est* », perché qui il concetto di privilegio contraddice quanto è stato detto del privilegio nelle norme generali.

Mons. Segretario e il Relatore non concordano con il secondo Consultore, e piace alla maggioranza che queste parole restino.

Il Relatore propone di considerare la possibilità di utilizzare il testo proposto da una Conferenza Episcopale.

Mons. Segretario non crede che tale formula sia adatta, perché espressa in modo troppo scolastico. Propone la votazione.

— 4 Consultori preferiscono la redazione della Conferenza Episcopale.

— 3 Consultori sono contrari.

Il secondo Consultore desidera poi che sia anche inclusa nel testo la competenza del Metropolita.

Gli altri sono contrari, pertanto il testo approvato è il seguente:

« § 1. *Ad erigendas consociationes publicas auctoritas competens est:*

1° pro consociationibus universalibus atque internationalibus, Sancta Sedes;

2° pro consociationibus regionalibus et confoederationibus consociationum regionalibus quae scilicet in ipsa erectione destinantur ad actionem in tota regione vel districtu regionali exercendam, Episcoporum Conferentia regionis aut districtus regionalis, pro suo cuiusque territorio;

3° pro consociationibus dioecesanis, Episcopus dioecesanus pro suo cuiusque territorio, non vero Administrator dioecesanus, iis tamen consociationibus exceptis quarum erigendarum ius apostolico ex privilegio aliis reservatum est ».

§ 2

Mons. Segretario propone di unire i §§ 2 e 3, di sopprimere le parole « licet ... cautum sit », di iniziare il § con le parole « Ad validam erectionem ... » e di porre dopo « consociationis » (3^a riga) le parole « etiam si vi privilegii apostolici fiat ».

I paragrafi così emendati piacciono a tutti.

Can. 54

Ecco il testo del canone:

« Consociatio publica itemque consociationum publicarum confoederatio, ipso decreto quo ab auctoritate ecclesiastica ad normam can. 53 competenti erigitur, personam iuridicam publicam acquirit ».

Il Relatore propone di dire « constituitur » al posto di « acquirit », secondo il suggerimento di un organo consultivo.

Piace a tutti.

Can. 55

Il testo del canone suona così:

« Consociatio publica legitime erecta ipso erectionis decreto, ab auctoritate ecclesiastica mandatum et missionem, quatenus requiritur, recipit ad fines quos sibi proponit nomine ecclesiasticae auctoritatis persequendos ».

Mons. Segretario ritiene che la norma propone quasi una identificazione della associazione pubblica con l'autorità ecclesiastica. Il mandato e la missione viene dato dall'autorità ecclesiastica per determinate questioni non in generale ad una associazione. Si pone l'autorità della

Chiesa in balia di una associazione pubblica. Un Istituto religioso non ha un mandato generale dalla Chiesa, per cui sempre debba e possa agire a nome della Chiesa. Pertanto propone la soppressione del canone.

Il secondo Consultore dichiara che ci sono due forme di associazioni: una pubblica e l'altra privata. La pubblica deve agire a nome della Chiesa, per es. il rettore dell'associazione pubblica viene nominato dal Vescovo, mentre la privata agisce in nome proprio.

Mons. Segretario non concorda. Il Vescovo infatti ha il diritto di designare, non di eleggere il rettore; per es. il rettore della Università Cattolica non è eletto dall'Autorità Ecclesiastica. La sola condizione che si richiede per una associazione pubblica è quella che venga eretta dall'Autorità Ecclesiastica.

Il sesto Consultore dichiara che l'associazione pubblica non si distingue dalla privata solamente per il fatto della erezione, ma anche perché deve esplicitare la propria missione a nome della Chiesa. La Chiesa infatti erigendo una associazione pubblica in qualche modo si identifica in essa.

Mons. Segretario fa notare che nel can. 41 § 3 dello schema, si definisce una associazione pubblica solamente a ragione dell'erezione e non della missione né per il fatto che deve agire a nome della Chiesa. Anche nel Decr. *Apostolicam actuositatem* si parla solo di erezione.

Il terzo Consultore dice che nel can. 54 si parla di erezione mentre nel can. 55 di missione dell'associazione pubblica. L'associazione pubblica, poiché viene eretta dall'Autorità, in qualche modo e per la sua parte partecipa della stessa autorità dalla quale è stata eretta. Propone di porre dopo « nomine ecclesiasticae auctoritatis » le parole « pro parte sua ... ».

Mons. Segretario ribadisce che l'associazione pubblica non partecipa in nessun modo all'autorità ecclesiastica. Non crede si possa dire che la differenza tra associazione pubblica e privata dipenda dalla partecipazione alla autorità ecclesiastica.

Il quarto Consultore propone di sopprimere la parola « mandatum » e lasciare invece « missionem »; il primo termine, infatti, ha dato luogo a controversie e diversità di interpretazioni, mentre il secondo è pacifico perché tutte le associazioni partecipano più o meno direttamente alla missione della Chiesa. Concorde il primo Consultore.

Si propone la votazione:

— 4 Consultori sono favorevoli al testo così com'è con la soppressione della parola « mandatum » e della parola « auctoritatis »; quindi

a posto di « nomine ecclesiasticae auctoritatis » si dice « nomine Ecclesiae ».

- 2 Consultori si astengono (il quarto e il quinto Consultore).
- 1 è contrario (Mons. Segretario).

Can. 56

Ecco il testo:

« Cuiuslibet consociationis publicae statuta, eorumque recognitio vel mutatio, approbatione indigent auctoritatis ecclesiasticae ad consociationis erectionem ad normam can. 53 § 1 competentis ».

Il testo piace a tutti com'è.

Can. 57

Testo del canone:

« Consociationes publicae incepta propriae indoli congrua sua sponte suscipere valent atque reguntur et administrantur ad normam statutorum, sub superiore tamen directione auctoritatis ecclesiasticae de qua in can. 53, § 1 ».

Il testo piace a tutti com'è con la sola soppressione della frase « et administrantur » proposta dal Segretario.

Can. 58

Il testo del canone è il seguente:

« § 1. Consociationes seu Societates clericales publicae, quae sint iuris pontificii, ab Apostolica Sede facultate donari possunt sibi clericos adscribendi, ad normam iuris.

§ 2. Quae iure statuuntur praescripta de officiis atque iuribus facultatibusque Moderatorum Institutorum vitae consecratae, Moderatoribus quoque consociationum de quibus in § 1 applicanda sunt ».

Il secondo Consultore presenta il suggerimento di una Conferenza Episcopale, dove si propone di sopprimere il canone perché il diritto di incardinazione alle associazioni clericali può essere pericoloso sia per il diritto costituzionale della Chiesa che per l'autorità del Vescovo. Inoltre non sempre, né tutte le associazioni hanno possibilità finanziarie per far fronte al giusto sostentamento per tutta la vita dei chierici, richiesta dal Codice; la stessa libertà e responsabilità del Vescovo per la retta amministrazione dei Sacramenti e della parola verrebbe ad essere pericolosamente delimitata dalle associazioni clericali site nella sua diocesi.

Le stesse ragioni sono ribadite dal sesto Consultore, che sottolinea il pericolo che venga sminuita l'autorità del Vescovo nella pastorale diocesana data anche l'attuale penuria del clero secolare. Basterebbe un contrasto tra il Vescovo e il Superiore dell'associazione clericale per rendere difficili non solo i rapporti tra parrocchie, ma anche tutta l'azione pastorale del Vescovo nel proprio territorio.

Il Relatore risponde che, secondo questi ragionamenti, la Santa Sede non potrebbe concedere il diritto d'incardinare neppure agli Istituti religiosi. Sarebbe un impoverimento pastorale ed apostolico per la Chiesa concepire tutta l'azione pastorale, apostolica, missionaria, ecc. soltanto in base al lavoro di sacerdoti diocesani incardinati ad un territorio. Ne soffrirebbero per primi gli stessi Vescovi.

Il terzo Consultore: Il problema della incardinazione per le Chiese orientali è molto importante perché nella Chiesa orientale la giurisdizione personale si sovrappone alla giurisdizione territoriale: eppure non ci sono conflitti. Basta regolare bene le cose in sede di accordi con gli Ordinari del luogo, ecc. Comunque si potrebbe adoperare la parola « *adscriptio* », per distinguere dalla « *incardinatio* » ad un territorio. Si direbbe nel Codice che il clero « *adscribi potest* » ad una associazione che ha un fine e degli statuti approvati dalla Santa Sede.

Il quarto Consultore non vede nessun pericolo nella norma espressa dal § 1. Ci sono infatti molte società missionarie del clero secolare che conducono vita comune senza voti e non dipendono dalla S. Congregazione per i Religiosi né vogliono essere incluse tra gli Istituti di vita consacrata per la professione dei consigli evangelici. Queste società hanno lo « *ius incardinandi* », perché ne hanno bisogno per il servizio della Chiesa universale e non hanno mai procurato difficoltà né ai Vescovi né alle Chiese locali.

Dello stesso parere è il Relatore, che ricorda come dei sacerdoti del clero secolare sono passati nelle società missionarie, oltre al clero che esse formano nei propri seminari, senza difficoltà per le diocesi. Propone di lasciare il § 1 così com'è.

Mons. Segretario è contrario alla soppressione del § 1, ma non accetta l'attuale formulazione del testo, perché in qualche modo sembra che venga concessa alla Sede Apostolica la facoltà di donare ad una associazione lo « *ius incardinandi* ». Si deve comporre una formula che esprima non una cosa ovvia, ma il fatto concreto con cui la S. Sede concede tale « *ius adscribendi* ». Inoltre pensa non sia opportuno adoperare l'espressione « *quae sint iuris pontificii* », che introduce una terminologia poco sicura perché non si sa quali di queste società siano di

diritto pontificio. Pertanto si può dire: « ...societates clericales publicae, a Sancta Sede erectae vel ab ipsa per formale decretum adprobatae ».

Il Relatore propone il testo così emendato:

« Consociationes seu Societates clericales publicae tantummodo potestatem habent clericos incardinandi si haec facultas ipsis, a Sede Apostolica, decreto speciali, concessa fuit ».

Il testo viene accettato da tutti.

§ 2

Mons. Segretario propone di sopprimerlo, perché viene fatta una equiparazione troppo generale tra i Superiori di un Istituto di vita consacrata e i Moderatori di altre società che per natura loro sono diverse avendo alcune la professione dei consigli evangelici, altre no. Per quanto riguarda poi la partecipazione nella potestà di regime, può essere definita nello stesso atto della concessione del privilegio della incardinazione, perché non crede che per sé l'incardinazione possa dare una piena partecipazione alla potestà di giurisdizione. Ci sono alcune società che non hanno la piena potestà di giurisdizione.

Il sesto Consultore dichiara che se il Superiore ha potestà di incardinare, è l'Ordinario di coloro che sono stati incardinati, e deve avere i diritti e doveri che discendono dal fatto della incardinazione. Gli incardinati devono prestare obbedienza all'Ordinario che ha il dovere di provvedere alla loro giusta sustentazione, ecc.

Il secondo Consultore: Il Superiore ha la potestà di Ordinario solo nei casi che riguardano la stessa incardinazione. Non si può dire semplicemente Ordinario, ma « secundum quid ».

Il terzo Consultore pensa che una equiparazione generica non è adeguata, perché vi è differenza tra Moderatori e Moderatori, tra Società e Società, e quindi la potestà di giurisdizione deve essere determinata nei singoli Statuti approvati dalla S. Sede.

Un Consultore: Atteso quanto hanno chiesto queste Società, che hanno presentato anche un progetto completo di canoni loro riguardanti, bisognerebbe almeno offrire loro in questo § 2 alcuni elementi basilari della loro condizione giuridica. Poi si potrà specificare nei vari Statuti quanto attiene alle singole Società.

Mons. Segretario: In questo canone si può soltanto stabilire qualche principio sia per quanto riguarda la potestà dei Superiori, sia per quanto riguarda le relazioni delle Società con l'Ordinario del luogo.

Vengono proposte due nuove redazioni del canone:

1^a Redazione proposta da Mons. Segretario:

« § 1. Consociationes seu societates clericales a Sancta Sede erectae aut per formale decretum ab ea approbatae tantummodo potestatem habent sibi clericos incardinandi, si haec facultas ipsis a Sede Apostolica decreto speciali concessa fuerit.

§ 2. In societatibus clericalibus a Sede Apostolica privilegio (facultate) clericos sibi incardinandi ditatis, Moderatores participationem in potestate ecclesiastica regiminis (quatenus necessaria ad regimen internum consociationis), sicut Moderatores Institutorum religiosorum clericalium iuris pontificii, obtinent. Ad regimen insuper Societatis quod attinet et ad relationes cum Ordinariis locorum servantur, congrua congruis referendo, praescripta canonum de Institutis Religiosis ».

2^a Redazione proposta dal Relatore:

« § 1. Societates clericales publicae potestate sibi clericos incardinandi tantummodo gaudent, si haec facultas ipsis decreto speciali ab Apostolica Sede concessa fuerit.

§ 2. Ad officia et iura facultatesque quod attinet Moderatoris Societatis clericalis facultate sibi clericos incardinandi, servantur, congrua congruis referendo, quae ius statuit praescripta de Moderatoribus Institutorum religiosorum ».

Votazione per il § 1: 3 Consultori a favore della redazione del Relatore, 5 per quella di Mons. Segretario.

§ 2

Il quarto Consultore suggerisce di aggiungere al testo del Relatore l'ultima parte del testo di Mons. Segretario, cioè: « Ad regimen insuper Societatis ... de Institutis religiosis ».

Il suggerimento del quarto Consultore è accettato all'unanimità, pertanto il § 2 è formato dalla sintesi tra il testo del Relatore e l'ultima parte del testo proposto da Mons. Segretario. Quindi il testo rimane così approvato: « Ad officia et iura ... de Moderatoribus Institutorum religiosorum. Ad regimen insuper Societatis quod attinet et ad relationes cum Ordinariis locorum servantur, congrua congruis referendo, praescripta canonum De Institutis Religiosis ».

Seduta del 22 novembre 1979

Can. 59

Testo del canone:

« § 1. In consociatione publica recipi possunt qui conditiones adimplent iure et consociationis statutis definitas.

§ 2. Qui vero christifideles censura aliqua irrogata vel declarata irretiti sint, valide in consociatione ecclesiastica recipi non possunt.

§ 3. Qui legitime adscripti in casum inciderint de quo in § 2, praemissa monitione, a consociatione dimittantur, servatis propriis statutis et salvo iure recursus ad auctoritatem ecclesiasticam de qua in can. 53, § 1 ».

§ 1

Mons. Segretario propone che venga soppresso, perché ripete la norma del can. 46. Tutti concordano.

§ 2

Mons. Segretario: La norma è troppo rigida. Ci sono molti delitti anche grandi che non sono afflitti da censura come il concubinato, ecc.

Il secondo Consultore afferma che uno scomunicato non può essere membro di una associazione clericale. Qui si parla di membri che sono chierici.

Mons. Segretario nota che non si tratta solo di chierici, ma anche di membri laici. In genere poi, chi incorre in una censura non viene dimesso dalla associazione, eccetto nei casi in cui la scomunica perduri. Sarebbe pertanto opportuna una espressione come questa: « ... qui publice a communione Ecclesiae defecerit, qui fidem practice abiecerit ».

Piace a 6 Consultori che si dica « excommunicatio » invece di « censura ».

Viene poi considerato se, oltre alla scomunica, si debbano considerare anche altri casi (« qui fidem abiecit », « qui a communione ecclesiastica publice defecit », ecc.).

Viene finalmente proposto il seguente testo che piace a tutti:

« Qui fidem catholicam notorie abiecerit, publice a communione ecclesiastica defecerit aut excommunicatione irrogata vel declarata irretitus est valide in consociatione ecclesiastica recipi non potest ».

§ 3

La maggioranza desidera che resti com'è. Mons. Segretario è contrario a causa della formulazione del testo.

Can. 60

Testo del canone:

« § 1. Nisi aliud in statutis approbatis praevideatur, auctoritatis ecclesiasticae de qua in can. 53, § 1 est consociationis publicae Moderatorem nominare, aut a consociatione praesentatum vel electum confirmare; cappellanum vero seu adsistentem ecclesiasticum, auditis ubi id expediat consociationis officialibus maioribus, nominat eadem auctoritas ecclesiastica.

§ 2. Norma in § 1 statuta valet etiam de consociationibus a sodalibus Institutorum vitae consecratae vi apostolici privilegii extra proprias ecclesias vel domos erectis; in consociationibus vero a sodalibus Institutorum vitae consecratae in propria ecclesia vel domo erectis, nominatio aut confirmatio Moderatoris et cappellani pertinet ad Moderatorem Instituti, ad normam statutorum.

§ 3. In specialibus adiunctis, ubi graves rationes id requirant, potest ecclesiastica auctoritas de qua in can. 53, § 1 designare commissarium qui eius nomine consociationem ad tempus moderetur.

§ 4. Salvo iure recursus, Moderatorem consociationis publicae iusta de causa removeere possunt qui eum nominavit aut confirmavit eorumque successores et superiores, auditis tamen tum ipso Moderatore tum consociationis officialibus maioribus ad normam statutorum; cappellanum vero removeere possunt ad normam cann. (« De normis generalibus », cann. 168-171), qui eum nominavit eiusque successores et superiores.

§ 5. In consociationibus laicalibus laici munus exercere valent Moderatoris; cappellanus seu adsistens ecclesiasticus ad illud munus ne assumatur, nisi aliud in statutis caveatur.

§ 6. In consociationibus christifidelium publicis quae directe ad apostolatam exercendum ordinantur, Moderatores ne sint qui in factionibus politicis officium directionis adimplent ».

§ 1

Il Relatore e il secondo Consultore preferiscono la redazione proposta da una Conferenza Episcopale, dove viene soppressa la parola « praesentatum ».

Mons. Segretario: La presentazione è diversa dalla elezione. Non sempre si tratta dell'elezione ma spesso abbiamo parlato della libertà che ogni associazione deve avere. Nello schema si parla di presentazione e di elezione che sono due cose diverse e non si tratta solamente di un eletto da parte di un gruppo, ma può darsi il caso che si debba parlare di presentazione da parte del gruppo. È meglio nella norma prevedere i due casi.

Si propone la votazione:

— 4 Consultori sono favorevoli perché rimanga l'espressione « praesentatum vel electum ».

— 4 Consultori preferiscono solamente « electum ».

Pertanto rimane il testo com'è con le seguenti emendazioni:

« Nisi aliud ... de qua in can. 53 § 1 est consociationis publicae Moderatorem ab ipsa consociatione publica electum confirmare aut praesentatum instituere aut iure proprio nominare; cappellanum vero ... ecclesiastica ».

I §§ 2 e 3 piacciono a tutti come sono.

§ 4

Il secondo Consultore propone che venga soppressa la parola « successores » nella 3^a e 6^a riga, perché colui che agisce lo fa « vi proprii officii » sia che elegga sia che nomini un candidato.

Concordano tutti.

Mons. Segretario propone anche la soppressione della parola « superiores ». Non è necessaria.

Concordano tutti, quindi vengono sopresse le due frasi: « eorumque successores et superiores » (3^a riga) ed « eiusque successores et superiores » (6^a riga).

§ 5

Il sesto Consultore propone di dire al posto di « laicalibus » « quae non sunt clericales ».

Tutti concordano.

§ 6

Piace a tutti così com'è.

I Consultori infine concordano nel comporre i §§ 3 e 4 in un solo canone 60 bis.

Can. 61

Testo del canone:

« § 1. Consociatio publica legitime erecta, nisi aliud cautum sit, bona quae possidet ad normam statutorum administrat sub superiore directione auctoritatis ecclesiasticae de qua in can. 53, § 1, cui quotannis administrationis rationem reddere debet ad normam can. (« De iure patrimoniali Ecclesiae », can. 31, § 1).

§ 2. Oblationum quoque et eleemosynarum quas collegerit, eidem auctoritati fidelem erogationis rationem reddere debet ».

Mons. Segretario propone che si faccia menzione dell'eventuale privilegio apostolico per l'erezione.

6 Consultori sono contrari, 2 favorevoli.

Pertanto il testo rimane com'è.

Can. 62

Testo del canone:

« § 1. Consociationes a Sancta Sede erectae non nisi ab eadem sup-
primi possunt, salvo recursu ad Supremum Tribunal Signaturae Aposto-
licae ad normam iuris.

§ 2. Ob graves causas, et salvo recursu ad Sanctam Sedem, ab Episcoporum Conferentiis supprimi possunt consociationes ab iisdem erectae; a loci Ordinario consociationes a se vel a decessoribus suis erectae, et etiam consociationes ex apostolico indulto a sodalibus Institutorum vitae consecratae de consensu Ordinarii loci erectae.

§ 3. Consociatio publica ab auctoritate competente ne supprimatur, nisi auditis eius Moderatore aliisque officialibus maioribus ».

§ 1

Si propone la soppressione dell'ultima frase: « salvo recursu ... ad normam iuris ». Tutti concordano.

§ 2

Dire al posto di « loci Ordinario » « Episcopo dioecesano » (3^a riga) e sopprimere le parole « vel a decessoribus suis ».

Tutti concordano.

§ 3

Piace a tutti così com'è.

Can. 63

Testo del canone:

« Suppressa aut alia ratione extincta consociatione publica, eiusdem bona, nisi earum destinatio in statutis praevisa sit, in dominium deferuntur personae iuridicae ecclesiasticae immediate superioris, salvis semper fundatorum vel donatorum voluntate necnon iuribus quaesitis ».

Mons. Segretario ne propone la soppressione perché la norma è già espressa nel can. 80.

Tutti concordano.

Mons. Segretario avverte anche l'ingente lavoro burocratico che si richiederà nelle Conferenze Episcopali per espletare tutti gli atti esecutivi e di regime che vengono loro attribuiti in questi canoni rispetto alle associazioni nazionali.

Art. IV

DE CHRISTIFIDELIUM CONSOCIATIONIBUS PRIVATIS

Can. 64

Testo del canone:

« Consociationes privatas, quas scilicet ad fines spirituales consequendos legitime ad normam can. 40 libera inter se pactione inita constituunt christifideles, etiam quae ab auctoritate ecclesiastica laudantur vel commendantur, iidem christifideles, secundum statutorum libere conditorum praescripta, dirigunt ac moderantur ».

Tutti accettano il testo più breve e che evita ripetizioni, proposto da una Conferenza Episcopale:

« Consociationes privatas christifideles secundum statutorum libere conditorum praescripta dirigunt ac moderantur ».

Can. 65

Testo del canone:

« § 1. Consociationes christifidelium privatae personam iuridicam privatam acquirere possunt per decretum formale auctoritatis ecclesiasticae competentis ad normam can. 73.

§ 2. Nulla christifidelium consociatio privata personam iuridicam acquirere potest, nisi cuius statuta ab auctoritate ecclesiastica de qua in can. 53, § 1 sint probata; statutorum vero probatio non immutat consociationis naturam privatam.

§ 3. Bona quae consociationes christifidelium privatae persona iuridica donatae possident sunt bona ipsius consociationis quae ad normam statutorum administrantur ».

§ 1

Il sesto Consultore propone di mettere il testo in singolare.

Tutti concordano.

Mons. Segretario propone di introdurre il termine « personalità giuridica » al posto di « persona giuridica » come è stato fatto in vari canoni.

Tutti concordano, pertanto questo è il testo emendato:

« Consociatio christifidelium privata personalitatem iuridicam acquirere potest per ... ad normam can. 53 ».

§ 2

Il testo resta com'è, mettendo « personalitatem » al posto di « personam ».

§ 3

Mons. Segretario propone di aggiungere in fine: salvo il diritto dell'Autorità a vigilare, perché i beni siano utilizzati secondo i fini propri dell'associazione.

Il secondo Consultore propone che, per rispettare di più la libertà, si dica « firma obligatione adhibendi bona ad fines associationis ».

Il settimo Consultore propone, oltre alla vigilanza, la tutela da parte dell'Autorità ecclesiastica, dei fini propri delle associazioni evitando che queste si depauperino facendo operazioni finanziarie sbagliate.

Il Relatore propone di aggiungere al § 3 le seguenti parole: « Salvo iure Auctoritatis Ecclesisticae competentis vigilandi ut bona in fines associationis adhibeantur ».

Tutti concordano.

Seduta del 23 novembre 1979

Can. 66

Testo del canone:

« § 1. Licet christifidelium consociationes privatae in regimine consociationis autonomia gaudeant ad normam can. 64, subsunt vigilantiae auctoritatis ecclesiasticae ad normam can. 44, itemque eiusdem auctoritatis regimini, eadem ratione eodemque modo quo eidem subiiciuntur fideles singuli; eiusdem auctoritatis in specie est abusus, si qui in disciplinam ecclesiasticam irreperint, corrigere.

§ 2. Eiusdem auctoritatis ecclesiasticae etiam est, servata quidem autonomia consociationibus privatis propria, advigilare et curare ut, quantum fieri possit, virium dispersio vitetur atque in concordem actionem diversae consociationes ordinentur, ad maius incrementum communis utilitatis ».

§ 1

Il secondo e il sesto Consultore propongono di dire al posto di « auctoritatis regimini » (3^a riga): « superiori directione » come suggerisce una Conferenza Episcopale.

Mons. Segretario non è d'accordo, perché sono sotto il regime dell'autorità.

Il Relatore: Basterebbe sopprimere « in regimine consociationis ».
Piace la proposta.

§ 2

Mons. Segretario: Non basta che le associazioni private sottostiano alla vigilanza dell'autorità ecclesiastica per quanto riguarda la disciplina. Bisogna anche dire che l'Autorità ecclesiastica deve ordinare l'attività apostolica delle medesime come si dice nel n. 24 del Decr. « Apostolicam actuositatem ».

Il Relatore propone di aggiungere nel § 2, dopo « vitetur » (3^a riga) « atque earum apostolatus exercitium ad bonum commune ordinare ».

Concordano tutti.

Il primo Consultore propone di sopprimere « quantum fieri possit ».
Concordano tutti.

Vengono anche concordemente soppresse le ultime parole « in concordem ... utilitatis ».

Can. 67

Testo del canone:

« § 1. Christifidelium consociatio privata libere sibi Moderatorem et officiales nominat, ad normam statutorum.

§ 2. Christifidelium consociatio privata consiliarium spiritualem, si quendam exoptet, libere sibi eligere potest inter sacerdotes ministerium legitime in dioecesi exercentes; Ordinarius loci tamen iusta de causa consociationem invitare potest ut alium eligat ».

§ 1

Il secondo Consultore propone di dire « eligit » al posto di « nominat », mentre Mons. Segretario e il Relatore preferiscono la parola « designat » perché non in tutte le associazioni il Moderatore è eletto dalla base, ma spesso viene nominato dall'alto, cioè dal parroco o da altre autorità.

La maggioranza dei Consultori (5) preferisce « designat », mentre il secondo Consultore è contrario e preferisce « eligit ».

§ 2

Il Relatore: Si tratta di una dottrina costante nella storia, che cioè le associazioni scelgono liberamente il proprio cappellano così come i singoli fedeli si rivolgono al direttore spirituale che preferiscono.

Mons. Segretario non vede la necessità dell'ultima frase perché « invitare » non significa niente; tuttavia, pur rimanendo la libertà da parte dell'associazione di scegliere un proprio consigliere spirituale è bene inserire una frase che proponga la presenza attiva dell'Ordinario.

Il sesto Consultore è del parere che l'Ordinario del luogo non debba intervenire sull'associazione ma direttamente sui suoi sacerdoti ai quali — attesi gli altri ministeri loro affidati, ecc. — può dare o negare l'autorizzazione ad accettare la proposta fatta da una eventuale associazione.

Mons. Segretario propone di aggiungere dopo la parola « exercentes » (3^a riga) le parole « qui tamen indiget confirmatione Ordinarii loci » e di sopprimere l'ultima parte « Ordinarius loci ... ».

La proposta del Segretario viene unanimemente accolta.

Can. 68

« § 1. Christifidelium consociatio privata ea quae ad normam can. 49 possidet bona libere administrat, iuxta statutorum praescripta.

§ 2. Loci Ordinarii auctoritati ad normam can. (*De iure patrimoniali Ecclesiae*, can. 47) subest ad administrationem erogationemque quod attinet bonorum quae sibi ad pias causas donata aut relicta sunt ».

Il primo Consultore propone di sopprimere « ad normam can. 49 », per il resto il canone rimane così com'è. Tutti concordano.

Can. 69

Testo del canone:

« Extinguitur christifidelium consociatio privata ad normam iuris et statutorum; destinatio bonorum consociationis extinctae ab ipsis statutis determinanda est, servato tamen can. 65, § 2 ».

Mons. Segretario presenta le seguenti osservazioni:

1) bisogna fare un cenno alla volontà degli oblatori di cui bisogna tener conto nell'atto della estinzione;

2) bisogna togliere « ad normam iuris » perché in nessuna parte del Codice si dice come possa essere estinta una associazione privata. Lasciare la cosa agli statuti;

3) bisogna fare cenno anche ad una eventuale soppressione della associazione privata da parte dell'autorità ecclesiastica sia quando la sua attività arreca danno alla dottrina ed alla disciplina ecclesiastica, sia quando è di scandalo per i fedeli.

Il secondo Consultore dichiara che il Vescovo non può intervenire su quanto fa l'associazione privata, a meno che non sia di sua stretta competenza. L'associazione deve avere una sua specifica autonomia.

Alla proposta di aggiungere la clausola « salvo iure recursus ad Sanctam Sedem », dato che si tratta di un provvedimento grave come la soppressione di una associazione, Mons. Segretario risponde che il ricorso alla S. Sede adesso è una norma generale che si applica ad ogni atto amministrativo. Pertanto la frase deve essere soppressa in tutti gli schemi, riservandola per certi casi eccezionali, nei quali non si concede invece il ricorso.

Il Relatore propone il nuovo testo del can. 69 in due §§:

« § 1. Extinguitur christifidelium consociatio privata ad normam statutorum; supprimi etiam potest a competenti auctoritate si eius actio

in grave damnum cedit sive doctrinae sive disciplinae ecclesiasticae aut scandalo est fidelium.

§ 2. Destinatio bonorum consociationis extinctae ad normam statutorum determinanda est salvis iuribus quaesitis atque oblatores voluntate ».

Il testo così emendato piace a tutti. Rimane però la questione dei beni di un'associazione estinta, qualora non si provveda negli statuti.

TITULUS II

DE PERSONIS IURIDICIS

Can. 70

Testo del canone:

« In Ecclesia, praeter personas physicas, sunt etiam personae iuridicae seu canonicae, subiecta scilicet in ordine canonico obligationum et iurium quae earum indoli congruunt ».

Il canone piace a tutti com'è. Viene concordemente soppressa la espressione « seu canonicae » e al posto della frase « in ordine » si preferisce « in iure » perché la parola « ordo » nel Codice ha un altro significato.

Il Relatore propone anche di inserire subito dopo la parola « indoli » anche la parola « finis » ma i Consultori convengono che il concetto che diritti, doveri e utilizzazione dei beni debbano essere convenienti al fine che l'associazione si propone debba essere posto nel capitolo dove si parla « De bonis ».

Mons. Segretario e il secondo Consultore propongono la questione della contemporaneità tra personalità giuridica ecclesiastica e civile. Data però la diversità delle situazioni nelle diverse parti del mondo, sembra preferibile non accennare alla questione nel canone.

Il canone viene approvato con i suddetti emendamenti.

Can. 71

Testo del canone:

« § 1. Personae iuridicae constituuntur aut ex ipso iuris praescripto aut ex speciali competentis auctoritatis concessione per decretum data, sive communitates personarum sive rerum complexus, in finem missioni Ecclesiae congruentem, qui singulorum finem transcendit, ordinati.

§ 2. Fines de quibus in § 1 intelliguntur qui ad opera pietatis, apostolatus vel caritatis sive spiritualis sive temporalis attinent.

§ 3. Auctoritas Ecclesiae competens personalitatem iuridicam ne conferat nisi iis personarum aut rerum universitatibus, quae finem persequuntur reapse utilem atque, omnibus perpensis, mediis gaudent quae sufficere praevidentur ad finem praestitutum assequendum ».

§ 1

Mons. Segretario non vede il perché della distinzione tra « communitates personarum sive rerum complexus » ripetuta anche nel § 3 e nel can. 73 §§ 1-3; propone di utilizzare sempre le stesse parole per gli stessi concetti. La stessa impostazione del testo non è chiara. Si potrebbe capovolgere la formula, dicendo, come suggerito da un Dicastero della Curia: « Communitates personarum et rerum complexus ... possunt constitui in personas iuridicas ». Concorda il primo Consultore.

Il Relatore ribadisce che qui si parla delle persone giuridiche ed è ottima cosa che il testo inizi con le parole « Personae iuridicae ». Concorda il secondo Consultore.

Il § 1 è accettato da tutti con il seguente emendamento: al posto di « sive communitates personarum sive rerum universitates » dire « sive personarum sive rerum universitates », espressione che verrà anche adoperata in altri canoni.

I §§ 2-3 restano come sono. Tutti d'accordo.

Can. 72

Testo del canone:

« § 1. Personae iuridicae in Ecclesia sunt aut universitates personarum aut universitates rerum.

§ 2. Universitas personarum, quae non nisi ex tribus saltem personis constitui potest, est sive collegialis sive non-collegialis, prout vel non est coetus, cuius ipsius actionem determinant membra, in decisionibus ferendis concurrentia, sive aequali iure sive non, ad normam iuris et statutorum.

§ 3. Universitas rerum constat bonis seu rebus, sive spiritualibus sive materialibus, eamque, ad normam iuris et statutorum, moderantur sive una vel plures personae physicae sive collegium ».

§ 1

Tutti concordi: il testo resta così com'è.

§ 2

Il sesto Consultore propone di dire « *communitas* » al posto di « *coetus* » (3^a riga). « *Communitas* » si riferisce alle persone, « *coetus* » invece alle riunioni. Concordano tutti. Si deve poi dire « *prout est* vel non est ... » e si sopprime « *ipsius* ».

§ 3

Mons. Segretario suggerisce di aggiungere dopo « *Universitas rerum* » « *seu fundatio autonoma* ».

Concordano tutti.

Can. 73

Testo del canone:

« § 1. *Personae iuridicae publicae sunt personarum communitates ac rerum complexus, qui ab ecclesiastica auctoritate competenti constituntur ut intra fines sibi praestitutos nomine Ecclesiae agant; caeterae personae iuridicae sunt privatae.*

§ 2. *Personae iuridicae publicae hac personalitate donantur sive ipso iure sive speciali competentis auctoritatis decreto eandem expresse concedente; personae iuridicae privatae eadem personalitate donantur sive ipso iure, cum nempe conditiones adimpleant iure ad eam obtinendam requisitas, sive per speciale competentis auctoritatis decretum eandem personalitatem expresse concedens.*

§ 3. *Nulla personarum communitas nullusque rerum complexus personalitatem iuridicam obtinere intendens, eandem consequi valet nisi cuius statuta a competenti auctoritate sint probata ».*

§ 1

Sorge la questione posta da Mons. Segretario se le persone giuridiche possono agire sempre e dovunque « *nomine Ecclesiae* ».

Il secondo Consultore afferma che l'agire « *nomine Ecclesiae* » fa parte della sostanza di una persona giuridica che ha fini religiosi perché una tale persona giuridica partecipa alla missione della Chiesa.

Il sesto Consultore pensa che si può dire « *nomine Ecclesiae* »

riferito alla « *communitas personarum* », ma non si può ugualmente dirlo quando ci si riferisce al « *complexus rerum* ».

Si fa la votazione: 5 Consultori accettano il testo com'è; 2 (Mons. Segretario e il primo Consultore) non lo accettano.

§ 2

Mons. Segretario propone di sopprimere la parte del testo dove si ammette che una personalità privata giuridica si acquisti « *ipso iure* ».

Concordano tutti. Pertanto nel testo viene soppressa la 4^a riga da « *sive ipso iure ...* » a « *requisitas* ».

Il § 3 piace com'è.

Can. 74

Testo del canone:

« *Personae iuridicae, sive sint universitates personarum sive universitates rerum, gaudent favoribus quibus in iure pollent minores* ».

Concordano tutti nella soppressione del canone, eccetto due Consultori, per i quali il testo ha importanza sia nel diritto processuale sia in ciò che concerne la nullità degli atti.

Seduta del 24 novembre 1979

Can. 75

Testo del canone:

« *Personam iuridicam publicam repraesentant, eius nomine agentes, ii quibus iure communi vel particulari aut propriis statutis, ad normam iuris conditis, haec competentia agnoscitur; personam canonicam privatam, ii quibus eadem competentia per statuta tribuitur* ».

Concordano tutti sul testo con il seguente emendamento: al posto di « *canonicam* » dire « *iuridicam* ».

Can. 76

Testo del canone:

« *Ad actus collegiales quod attinet:*

1° *si agatur de electionibus, et iure statutisve severior norma definita non sit, id vim habet iuris, quod, praesente quidem maiore parte*

eorum qui convocari debent, placuerit parti absolute maiori eorum qui sunt praesentes, aut, post duo inefficacia scrutinia, parti relative maiori in tertio scrutinio; quod si suffragia aequalia fuerint, post tertium scrutinium, praeses paritatem dirimat; si vero praeses eam dirimere noluerit, is electus habeatur qui antiquior est aetate.

2° Si agatur de aliis negotiis, nisi aliud iure statutisve caveatur, id vim habet iuris quod, praesente quidem maiore parte eorum qui convocari debent, placuerit parti absolute maiori eorum qui sunt praesentes; quod si post duo scrutinia suffragia aequalia fuerint, praeses suo voto paritatem dirimat.

3° Quod autem omnes, ut singulos, tangit, ab omnibus et singulis adprobari debet ».

Al n. 1

Queste sono le principali difficoltà manifestate dai Consultori circa il n. 1:

a) Il secondo e il sesto Consultore preferiscono la redazione di una Conferenza Episcopale perché comprende tutti i casi possibili, prevede il ballottaggio, evita una elezione « per maioritatem minimam » ed evita anche la « decisio per Praesidem » pericolosa perché può fomentare odi e rancori. È una norma più chiara e quindi più adeguata al tempo nostro in cui l'uso della votazione sta diffondendosi specie negli Istituti religiosi.

Il Relatore concorda con il testo predetto, ma lo trova troppo complicato.

b) Mons. Segretario: Il testo della predetta Conferenza Episcopale è troppo complicato e l'unica novità che presenta è il ballottaggio. D'altra parte il testo dello schema può creare difficoltà per i religiosi, perché spesso colui che è più anziano di età può essere giovanissimo di professione. Per questo il CIC, can. 101, faceva menzione non solo dell'età, ma anche dell'anzianità di ordinazione o di professione. Concorda con il secondo Consultore e con i vari suggerimenti che sia ottima cosa togliere la facoltà data al presidente di favorire l'uno o l'altro dei candidati, data l'antipatia che questo può suscitare. Infine dice che per lui questa norma, anche se venerabile, può essere soppressa senza difficoltà.

Il secondo Consultore: Qui si deve tener conto solo dell'età, perché l'anzianità nell'ordine varrebbe solo per i chierici, e della professione si dovrà tener conto nello schema « De Institutis vitae consecratae ».

c) Il terzo Consultore: Nella redazione dell'organismo consultivo si prevede che possono esserci due candidati in antagonismo per cui si procede al ballottaggio. Però può darsi che ci sia anche una terza persona che è addirittura migliore dei due e che può rappresentare un compromesso tra le due parti. Questo non è previsto da detto organo.

Mons. Segretario e il Relatore propongono il testo da aggiungere al n. 1 dopo « post duo inefficacia scrutinia » (4^a riga): « suffragatio fiat super duobus candidatis qui maiorem suffragiorum partem obtinuerint sed si sunt plures, super duobus aetate senioribus, quod si paritas maneat ille electus habeatur qui senior sit aetate ».

Questo testo, che sostituisce l'ultima parte del n. 1, piace a tutti.

Al n. 2

Si tolgono le parole « nisi aliud iure statutisve caveatur » che vengono poste all'inizio del canone.

Il secondo Consultore: Togliere « quod si post duo scrutinia », perché possono esservi voti con « placet iuxta modum ».

Il Relatore suggerisce « si scrutinia aequalia fuerint, praeses ... », perché così si prevedono le diverse forme di votazione: esplorativa, con modi, ecc.

Si procede alla votazione: piace a 3 Consultori il testo dello schema e ugualmente a 3 l'emendamento proposto dal Relatore. Attesa la parità, rimane il testo dello schema. Piace però a tutti che si dica « dirimere potest », perché così il presidente può trovare nei singoli casi il modo più adatto di risolvere la questione.

Il n. 3 piace a tutti con la soppressione della frase « et singulis ».

Can. 77

Testo del canone:

« § 1. Persona iuridica natura sua perpetua est; extinguitur tamen si a competenti auctoritate legitime supprimatur aut per centum annorum spatium agere desierit; persona iuridica privata insuper extinguitur, si ipsa consociatio ad normam statutorum dissolvatur, aut si, de iudicio auctoritatis competentis, ipsa fundatio ad normam statutorum esse desierit.

§ 2. Si vel unum ex personae iuridicae collegialis membris supersit, et personarum communitas secundum statuta esse non desierit, exercitium omnium iurium communitatis illi membro competit.

§ 3. Iurium patrimonialium et bonorum personae iuridicae extinctae destinatio regitur ipso iure et statutis, si persona extincta est publica; statutis propriis, si est privata ».

Tutti concordano che resti così com'è.

Can. 78

Testo del canone:

« Coniunctis universitatibus, sive personarum sive rerum, quae personae iuridicae sunt publicae, ita ut ex iisdem una constituatur universitas, personalitate quidem iuridica pollens, altera haec persona iuridica bona obtinet iuraque patrimonialia prioribus propria atque onera suscipit quibus eadem gravantur, salva, ad destinationem praesertim bonorum necnon onerum adimplentionem quod attinet, fundatorum oblatoorumque voluntate ».

Mons. Segretario pensa, come suggerisce una Conferenza Episcopale, che questo canone debba essere applicato anche alle persone private « servatis servandis ».

Non è dello stesso avviso il secondo Consultore.

Il testo rimane com'è, con l'aggiunta della seguente frase alla fine: « *salvis et iuribus quaesitis* ».

Concordano tutti.

Can. 79

Testo del canone:

« Divisa universitate, quae persona iuridica publica, ita ut aut illius pars alii personae iuridicae publicae uniatur, aut distincta persona iuridica publica ex parte dismembrata erigatur, auctoritatis ecclesiasticae cui divisio competat est, servatis quidem prae aliis fundatorum ac oblatoorum voluntate, iuribus quaesitis, necnon statutis probatis, curare per se aut per alium, scilicet exsecutorem:

1° ut communia quae dividi valent bona atque iura patrimonialia necnon aes alienum aliaque onera inter personas iuridicas de quibus agitur debita cum proportionem ex aequo et bono dividantur, ratione habita omnium adiunctorum et necessitatum utriusque;

2° ut communium bonorum, quae divisioni obnoxia non sunt usus et fructus utriusque personae iuridicae cedant, oneraque iisdem propria utriusque incumbant, servata item debita proportionem ex aequo et bono definienda ».

Il testo piace a tutti con la sola aggiunta di « est » tra « iuridica » e « publica » alla 1^a riga.

Can. 80

Testo del canone:

« Extincta persona iuridica publica, eiusdem bona iuraque patrimonialia itemque onera obveniant personae iuridicae immediate superiori quae eundem aut similem persequitur finem, salvis semper fundatorum vel oblatores voluntate, iuribus legitime quaesitis necnon statutis quibus extincta persona iuridica regebatur ».

Mons. Segretario propone di sopprimere la frase « quae eundem aut similem persequitur finem » come nel can. 1501 CIC. Infatti non sempre le persone giuridiche « immediate » superiori possono perseguire lo stesso fine.

Il Relatore non concorda con la proposta di Mons. Segretario perché verrebbe a scapito della volontà dei donatori.

Dello stesso parere è il secondo Consultore che considera pericoloso il passaggio automatico all'autorità superiore e preferirebbe che questa distribuisse i beni e i diritti e doveri ad una persona giuridica che persegue lo stesso fine.

Il Cardinale Presidente fa notare che ai diritti acquisiti già si provvede con la clausola « salvis semper fundatorum vel oblatores voluntate ... ».

La maggioranza dei Consultori (4) concorda perché il canone resti com'è, con l'emendazione proposta dal Segretario.

Il Relatore e il secondo Consultore sono contrari.

Si conclude così questa seconda sessione del Gruppo di studio incaricato dell'esame delle osservazioni fatte allo schema « De Populo Dei » (N. PAVONI, *Attuario*).

